

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
di Consiglio di Amministrazione
n. 33 del 6 novembre 2020**

**“MODIFICA DEL PIANO DEL FABBISOGNO DI PERSONALE RELATIVO AL
TRIENNIO 2021-2023”**

L'anno **duemilaventi**, il giorno **sei** del mese di **novembre**, alle ore **17.30**, in videoconferenza si è riunito il Consiglio di Amministrazione.

	Presenti	Assenti
Giovanni PONCHIO (Presidente)	X	
Elisabetta MASO	X	
Irene BARICHELLO	X	
Michele ANGRISANI		X
Silvia FINCO		X
Luigi CONTEGIACOMO	X	
Zita Ida FORTINI	X	

E' segretario della seduta il dottor **Daniele Ronzoni**, Direttore del Consorzio.

Giovanni Ponchio, Presidente del Consorzio, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Il presente verbale, composto da n. 5 pagine complessive, è letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
G. Ponchio

Il segretario
D. Ronzoni

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto, Daniele Ronzoni Direttore del Consorzio, che copia della presente deliberazione è stata pubblicata sul sito web consortile in bacheca elettronica per i 15 giorni successivi alla data assegnata di protocollo.

IL DIRETTORE
D. Ronzoni

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione, dichiarata di immediata eseguibilità, pubblicata a norma di legge senza opposizioni o reclami, è DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi di legge.

IL DIRETTORE
D. Ronzoni

Protocollo n. del

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Presidente, richiamati l'art. 4 comma 6 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio di Amministrazione e il proprio Decreto n. 3 del 23 marzo 2020, dà atto:

- che i Consiglieri e il Direttore sono presenti in quanto collegati in videoconferenza e in audioconferenza
- che ha provveduto personalmente a verificare l'identità di ciascuno mediante opportuni riscontri
- che ha provveduto personalmente a verificare che ciascuno possa sentire gli interventi di tutti gli altri partecipanti alla seduta, che ciascuno possa intervenire e che il Direttore sia in grado di verbalizzare e di fornire assistenza giuridico-amministrativa;

VISTO CHE l'art. 39, comma 1, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449, prevede, al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, che le Amministrazioni siano tenute alla programmazione triennale del fabbisogno di personale;

VISTO l'art. 33 comma 2 del D.Lgs n. 165/2001, nel testo modificato da ultimo dall'art. 16 della Legge n.183/2011, c.d. legge di stabilità 2012, che stabilisce che le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale delle situazioni di soprannumero o di eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto;

CONSIDERATO CHE:

- l'art. 5 del D.Lgs. n. 165/2001, al comma 2 prevede che *“2. Nell'ambito delle leggi e degli atti organizzativi di cui all'articolo 2, comma 1, le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, fatta salva la sola informazione ai sindacati, ove prevista nei contratti di cui all'articolo 9. Rientrano, in particolare, nell'esercizio dei poteri dirigenziali le misure inerenti la gestione delle risorse umane nel rispetto del principio di pari opportunità, nonché la direzione, l'organizzazione del lavoro nell'ambito degli uffici”*;
- l'art. 6 del D.Lgs. n. 165/2001 al comma 2 stabilisce che, allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale;
- l'art. 6 del D.Lgs. n. 165/2001 al comma 4-bis stabilisce che il documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale e i suoi aggiornamenti sono elaborati su proposta dei competenti dirigenti/responsabili che individuano i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali delle strutture cui sono preposti;

VERIFICATO CHE:

- la legge di stabilità 2012 (Legge n. 183/2011) ha inciso notevolmente sull'istituto della mobilità nel Pubblico Impiego e sul collocamento in disponibilità dei dipendenti pubblici, prevedendo per la Pubblica Amministrazione l'onere di effettuare con cadenza almeno annuale una ricognizione del personale al fine di verificare la sussistenza di eventuali soprannumeri ed eccedenze;
- la modifica apportata con la predetta legge n. 138/2011 all'art. 33 del D.Lgs n. 165/2001, relativo all'eccedenza del personale ed alla mobilità collettiva, ha statuito che i predetti accertamenti (eccedenza di personale o condizione di sovrannumerarietà) vengano condotti in relazione a due condizioni, ovvero, alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, prescrivendo, altresì, l'obbligo della comunicazione dell'esito al Dipartimento della Funzione Pubblica;

- l'art. 16 della Legge n. 183/2011 ha ricostruito l'istituto della verifica delle eccedenze e dei soprannumeri come condizione prodromica imprescindibile al fine di poter programmare assunzioni, tant'è che in difetto di detta ricognizione annuale a mente dei commi 2 e 3 del novellato art. 33 D.Lgs. n. 165/2001 *“Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere. La mancata attivazione delle procedure di cui al presente articolo da parte del dirigente responsabile è valutabile ai fini della responsabilità disciplinare”*;

DATO ATTO CHE con propria deliberazione n. 11 del 26 maggio 2020 si è provveduto a dare atto che nell'Ente non vi sono situazioni di soprannumero o eccedenze di personale;

RICHIAMATO l'art. 91 del D.Lgs.vo n. 267/2000 e s.m., ai sensi del quale gli Enti Locali sono tenuti alla programmazione triennale dei fabbisogni di personale, rispettando i limiti di spesa imposti dalla normativa in materia;

CONSIDERATO che la normativa di cui sopra codifica la programmazione triennale del fabbisogno di personale per gli Enti Locali, prevedendo l'obbligo di correlare le decisioni in ordine alla dotazione organica alle effettive esigenze produttive, alle scelte strategiche complessive dell'Ente ed alle disponibilità finanziarie, con lo scopo di effettuare la previsione dei posti vacanti che si intendono ricoprire indicando le modalità di reperimento delle risorse umane;

VISTI:

- il Decreto del Dipartimento della Funzione Pubblica dell'8 maggio 2018 che ha fissato le linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche;
- l'articolo 22, comma 1, del d.lgs. 75 del 2015 e in particolare la seguente previsione *“In sede di prima applicazione, il divieto di cui all'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, come modificato dal presente decreto, si applica a decorrere dal 30 marzo 2018 e comunque solo decorso il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione delle linee di indirizzo di cui al primo periodo”*;

CONSIDERATO che le citate linee di indirizzo sono entrate in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale, cioè il 27/07/2018, per cui la sanzione prevista, ossia il blocco delle assunzioni (art. 6 comma 6 del D.Lgs. n. 165/2001) in caso di mancata approvazione del Piano decorrere dal sessantesimo giorno di pubblicazione del presente decreto e quindi dal 22/09/2018;

RITENUTO di dover procedere all'approvazione del documento di programmazione del fabbisogno del personale per il triennio 2021-2023 tenuto conto dei principi e delle norme in vigore, al fine di garantire la funzionalità dei servizi, e definire le linee di pianificazione del programma di assunzione per il triennio di riferimento e provvedere agli adempimenti per l'applicazione del comma 424 della L. 190/2014;

TENUTO conto della Dotazione organica del personale consortile, approvata con Deliberazione di Cda n. 6 del 7 maggio 2007 e in vigore dal 1° giugno 2007;

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 19 del giorno 8/06/2020, con cui era stato approvato il Piano Triennale del Fabbisogno di Personale per il triennio 2021/2023;

DATO ATTO che la pianificazione del programma di assunzione può essere sintetizzata nel seguente modo:

ANNO 2021

- si continuerà con l'accordo con il Comune di Abano Terme per l'utilizzo, mediante l'istituto del comando part time a 18 ore, di un dipendente di un Comune socio del Consorzio, Cat. D3, presso gli uffici del Consorzio *“Biblioteche Padovane Associate”* in veste di Direttore dello stesso; non si prevedono variazioni di spesa rispetto alla situazione attuale poiché viene mantenuta la stessa soluzione adottata nell'anno precedente;

- utilizzo di n. 3 dipendenti di altri Enti ciascuno da 4 ore settimanali, di cui n. 2 inquadrati con qualifica D1 giuridico e n. 1 inquadrati con qualifica C1 giuridico negli specifici settori della contabilità, della gestione del personale e della gestione della sezione del sito web dedicata all'Amministrazione trasparente, attraverso assunzione ex art. 1 comma 557 l. 311/2004, con decorrenza dal 01.01.2021, fino al 31.12.2021 per una spesa complessiva prevista di € 10.128,19;

ANNO 2022

- nessuna variazione;

ANNO 2023

- nessuna variazione;

CONSIDERATO CHE la vigente normativa prevede che possano procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale gli Enti che:

1) essendo non soggetti al patto di stabilità, hanno avuto cessazioni nell'anno precedente e quindi possono assumere entro il tetto di spesa del 100% della spesa della cessazione;

2) abbiano rispettato i termini previsti per l'approvazione del bilancio di previsione, del rendiconto e del bilancio consolidato nonché il termine di trenta giorni, dalla loro approvazione, per l'invio dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (art.9 comma 1-quinquies Decreto Legge 24 giugno 2016, n. 113);

3) abbiano adottato il Piano della Performance (art. 10, comma 5, del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150) che, per gli Enti Locali, ai sensi dell'art. 169, comma 3bis, del Decreto Legislativo 28 agosto 2000, n. 267, è unificato nel Piano Esecutivo di Gestione;

4) abbiano rispettato l'obbligo di contenimento della spesa di personale che, ai sensi del comma 562 dell'art. 1 della L. 296/2006, non deve superare l'ammontare dell'anno 2008 per gli Enti non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno (come è il caso del Consorzio),

5) abbiano approvato il piano triennale dei fabbisogni di personale (art. 39, comma 1, Legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 6, Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 e art.91 Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267);

6) abbiano verificato l'assenza di eccedenze di personale o di situazioni di sovrannumerarietà (art. 33, comma 1, Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165);

7) abbiano approvato il piano triennale delle azioni positive in materia di pari opportunità (art. 48, comma 1, Decreto Legislativo 11 aprile 2006, n. 198 e art. 6, comma 6, Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165);

8) abbiano attivato la piattaforma telematica per la certificazione dei crediti;

DATO ATTO CHE, in relazione ai suddetti vincoli:

le previsioni assunzionali contemplate nel Piano adottato con il presente provvedimento potranno essere attuate solo subordinatamente alla certificazione dell'effettivo rispetto dei vincoli richiamati ai precedenti punti da 1) a 4);

con riferimento al precedente punto 5), il Piano triennale dei fabbisogni di personale 2021-2023 è approvato con il presente provvedimento;

con riferimento al rispetto dei parametri di cui ai precedenti punti da 6) a 8):

- la ricognizione annuale delle eccedenze è stata approvata con propria deliberazione n. 11 del 26 maggio 2020 e non risultano eccedenze;

- il Consorzio ha attivato la piattaforma telematica per la certificazione dei crediti;

ACQUISITO in data 06/11/2020 il parere favorevole del Revisore dei Conti, dottoressa Caterina Saraco;

DATO ATTO CHE, per l'adozione del presente provvedimento, non risulta necessario acquisire, nell'ambito dell'istruttoria, pareri, certificazioni o nullaosta di servizi interni o di altre amministrazioni esterne;

DATO ATTO CHE risulta necessario dare informazione del presente provvedimento alle OO.SS. rappresentate in azienda e alle R.S.U.;

VISTO l'art. 48 del D.Lgs. 267/2000;

ACQUISITO il parere del Direttore del Consorzio in ordine alla regolarità tecnica e a quella contabile dell'atto, come previsto dalle norme fissate nel Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con il D. lgs 18 agosto 2000, n. 267;

All'unanimità di voti legalmente espressi, mediante due separate votazioni, di cui una in merito all'atto e l'altra per dare l'immediata eseguibilità all'atto stesso,

DELIBERA

- che le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento;

- di dare atto che l'Ente non ha situazioni di soprannumero, né eccedenze di personale;

- di modificare, per tutto quanto esposto in premessa, il Piano Triennale del Fabbisogno di Personale per il triennio 2021/2023, approvato con propria deliberazione n. 19 del giorno 8/06/2020, come sotto riportato, in modo tale da individuare le cessazioni nel triennio e il totale dei posti da coprire nel triennio:

ANNO 2021

- si continuerà con l'accordo con il Comune di Abano Terme per l'utilizzo, mediante l'istituto del comando part time a 18 ore, di un dipendente di un Comune socio del Consorzio, Cat. D3, presso gli uffici del Consorzio "Biblioteche Padovane Associate" in veste di Direttore dello stesso; non si prevedono variazioni di spesa rispetto alla situazione attuale poiché viene mantenuta la stessa soluzione adottata nell'anno precedente;
- utilizzo di n. 3 dipendenti di altri Enti ciascuno da 4 ore settimanali, di cui n. 2 inquadrati con qualifica D1 giuridico e n. 1 inquadrati con qualifica C1 giuridico negli specifici settori della contabilità, della gestione del personale e della gestione della sezione del sito web dedicata all'Amministrazione trasparente, attraverso assunzione ex art. 1 comma 557 l. 311/2004, con decorrenza dal 01.01.2021, fino al 31.12.2021 per una spesa complessiva prevista di € 10.128,19;

ANNO 2022

- nessuna variazione;

ANNO 2023

- nessuna variazione;
- di dare atto che il fabbisogno assunzionale avviene nel rispetto del principio di contenimento della spesa di personale;
- di dare atto che la spesa necessaria per gli incarichi sopra citati per l'anno 2021, pari ad Euro 10.128,19, è contenuta nel limite previsto dall'art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010 e ss.mm.ii., convertito, con modificazioni, in legge n. 122/2010, in tema di contenimento delle spese in materia di pubblico impiego e di utilizzo di personale a tempo determinato;
- di dare informazione del presente atto alle OO.SS. rappresentate in azienda e alle R.S.U;
- di prendere atto che il Direttore potrà in essere ogni successivo adempimento connesso con la procedura in parola, ivi compreso se previsto, l'adozione del relativo impegno di spesa, nonché la trasmissione del presente atto e successivi ai soggetti esterni, se interessati a qualsiasi titolo nel procedimento stesso;
- di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 del D.lgs. 267/2000.